

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2352)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962  
(V. Stampato n. 3677)*

**d'iniziativa del deputato DURAND DE LA PENNE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 dicembre 1962*

Modifica dell'articolo 213 del Codice della navigazione,  
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'ultimo comma dell'articolo 213 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate durante le regate ovvero durante gli allenamenti possono essere ammessi, dalle Associazioni nautiche di cui al secondo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela ».